

## REGOLAMENTO (UE) 2020/2226 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 dicembre 2020

**relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione alla fine del periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica <sup>(2)</sup> («accordo di recesso»), entrato in vigore il 1° febbraio 2020, con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio <sup>(3)</sup>. Il periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso («periodo di transizione»), durante il quale il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito) e nel Regno Unito conformemente all'articolo 127 dell'accordo di recesso, termina il 31 dicembre 2020.
- (2) L'obiettivo principale del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> è stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme della sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione. A tal fine è stato istituito un sistema di certificati per varie attività aeronautiche, allo scopo di conseguire il livello di sicurezza prescritto e consentire le necessarie verifiche e l'accettazione reciproca dei certificati rilasciati.
- (3) Nel settore della sicurezza aerea, le conseguenze della fine del periodo di transizione per i certificati e le approvazioni senza un accordo che definisca le nuove relazioni in materia di sicurezza aerea tra l'Unione e il Regno Unito possono essere affrontate da molti portatori di interessi con varie misure. Tra queste, il trasferimento a un'autorità dell'aviazione civile di uno degli Stati membri e la richiesta, prima della fine del periodo di transizione, di un certificato rilasciato dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia»), con effetto dal giorno successivo alla fine del periodo di transizione.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 dicembre 2020.

<sup>(2)</sup> GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

